



TRIBUNALE DI FIRENZE
sezione lavoro

All'udienza del 13/03/2019 alle ore 11.16 avanti al Giudice dr. Vincenzo Nuvoli sono presenti:
per parte opponente: avv. Vallini per Accor
per parte resistente: avv. Gorgoni per INPS in sostituzione Avv. Imbriaci, avv. E. Papini in
sostituzione Avv. Fucile per fallimento Consout.
I difensori si riportano ai rispettivi atti.

Il Giudice, previa camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del seguente
dispositivo e contestuale motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'udienza del 13 marzo 2019 nella causa iscritta al n. 1778/2014 R.G.

promossa da Accor Hospitality Italia S.r.l.
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Talenti, F. Vallini

opponente convenuto

contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)
rappresentato e difeso dall'Avv. S. Imbriaci

opposto attore

e contro

General Service Group S.r.l.
rappresentato e difeso dagli Avv. F. Vignolini, G. Del Re

Fallimento Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
rappresentato e difeso dall'Avv. S. Fucile



Blu S.r.l. - *contumace*

resistenti

come da dispositivo e motivazione contestuale che seguono:

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

revoca il decreto ingiuntivo n. 383/2014, e condanna Accor Hospitality Italia S.r.l. al pagamento, a favore dell'I.N.P.S., della somma di € 345.455,55, oltre alle ulteriori somme aggiuntive fino al saldo;

dichiara improcedibile la domanda svolta da Accor Hospitality Italia S.r.l. nei confronti di Fallimento Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l. in liquidazione;

accerta la responsabilità solidale di Accor Hospitality Italia S.r.l., General Service Group S.r.l., Blu S.r.l., e dichiara che Accor Hospitality Italia S.r.l. ha diritto al beneficio della preventiva escussione rispetto ai coobbligati in solido e al regresso nei loro confronti;

condanna General Service Group S.r.l. a manlevare Accor Hospitality Italia S.r.l. da quanto quest'ultima sia tenuta a pagare all'INPS in base alla presente sentenza;

compensa per ½ le spese processuali tra Accor Hospitality Italia S.r.l. e INPS, e condanna Accor Hospitality Italia S.r.l. al pagamento, a favore dell'INPS, del residuo ½, complessivamente liquidato per tale quota in € 6.339,99, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP;

condanna Accor Hospitality Italia S.r.l. al pagamento, a favore di Fallimento Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l. in liquidazione, delle spese processuali, liquidate in € 8.874,60 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP;

condanna General Service Group S.r.l. e Blu S.r.l. al pagamento, a favore di Accor Hospitality Italia S.r.l., delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 12.678,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP;

pone a carico di Accor Hospitality Italia S.r.l., General Service Group S.r.l., Blu S.r.l. le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.

Firenze, 13 marzo 2019

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012)

1. Con ricorso per ingiunzione, INPS ha dedotto che, con verbali di accertamento del 18.2 e 19.2.2013, era stata accertata, ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, l'obbligazione solidale di Accor Hospitality Italia S.r.l., quale committente dell'appalto conferito a General Service Group S.r.l., per le obbligazioni contributive di Blu S.r.l., società subappaltatrice, in relazione all'attività da essa svolta rispettivamente nel periodo 1.3.2009 – 30.4.2012 presso Hotel Cerretani in Firenze, e nel periodo 1.4.2009 - 30.4.2011 presso Hotel Ibis in Campi Bisenzio; l'Istituto previdenziale ha pertanto chiesto emettersi decreto ingiuntivo a carico di Accor Hospitality Italia S.r.l. per il pagamento di complessivi € 361.992,00 a titolo di contributi previdenziali e relative somme aggiuntive.



2. In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 383/2014, avverso il quale ha proposto opposizione Accor Hospitality Italia S.r.l., eccependo la decadenza dall'azione per decorso del termine biennale di cui al II comma dell'art. 29, la carenza di prova circa l'obbligazione contributiva azionata, e comunque l'insussistenza di obbligazione per sanzioni civili e il *beneficium excussionis* in relazione all'appaltatore General Service Group S.r.l., e ai subappaltatori Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l. (Consout) e Blu S.r.l. (quest'ultima consorziata a Consout).

3. Accor Hospitality Italia S.r.l. ha chiamato in causa General Service Group S.r.l., Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l., Blu S.r.l., chiedendo accertarsi il *beneficium excussionis* del patrimonio delle società chiamate in causa, e condannarsi le stesse, in via di manleva e regresso, al rimborso di quanto l'opponente fosse tenuta a pagare all'INPS.

4. INPS ha contestato l'opposizione; General Service Group S.r.l. si è associata alle difese di Accor Hospitality Italia S.r.l., mentre Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l. e Blu S.r.l. non si sono costituiti in giudizio.

5. Il giudizio, interrotto a seguito del fallimento di Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l., è stato riassunto da Accor Hospitality Italia S.r.l.; Fallimento Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l. ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della procedura, con sua estromissione dal giudizio, mentre Blu S.r.l., cui il ricorso in riassunzione è stato notificato il 1°.6.2016 presso il legale rappresentante pro tempore, è rimasta contumace.

6. In fatto, è incontroverso, e documentato, che:

- Accor Hospitality Italia S.r.l. è succeduta, a seguito di successive fusioni, a Sofitel Gestioni Alberghiere (SGAI) S.r.l. nella gestione di un albergo in Firenze (Hotel Cerretani), gestendone altresì uno in Campi Bisenzio (Hotel Ibis Prato est);
- con distinti contratti, SGAI per Hotel Cerretani (contratto 28.2.2009) e Accor Hospitality Italia S.r.l. per Hotel Ibis Prato est (contratto 30.3.2009) conferirono a General Service Group S.r.l. l'appalto per il servizio di pulizia e sanificazione delle camere e dei corridoi antistanti per la durata di due anni;
- per entrambi gli alberghi, General Service Group S.r.l. ottenne l'autorizzazione a subappaltare il servizio a Consorzio Outsourcing, precisando che il consorzio subappaltatore avrebbe affidato il servizio alla consorziata Blu S.r.l.;



- i contratti di appalto cessarono alle rispettive scadenze (febbraio 2011 per Hotel Cerretani e marzo 2011 per Hotel Ibis Prato est);
- Accor Hospitality Italia S.r.l. conferì a General Service Group S.r.l. un ulteriore appalto per il solo Hotel Cerretani (contratto 29.3.2011), in relazione al quale Blu S.r.l. operò presso l'albergo nel periodo 1° 4.2011 – 30.4.2012.

7. Con i verbali di accertamento 18.2.2013 (relativo all'Hotel Cerretani) e 19.3.2013 (relativo all'Hotel Ibis Prato est), l'INPS, ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, ha rivendicato nei confronti della committente Accor Hospitality Italia S.r.l. la contribuzione omessa da Blu S.r.l. per una serie di dipendenti operanti negli appalti in questione, quantificando il relativo credito per contributi e sanzioni in € 251.740,00 (Hotel Cerretani periodo marzo 2009 – aprile 2012), e in € 109.752,00 (Hotel Ibis Prato est periodo aprile 2009 – aprile 2011).

Sulla base di tali verbali di accertamento l'INPS ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento per € 361.992,00, opposta in questa sede.

8. La domanda svolta dall'INPS si fonda sulla responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29, Il co., D.Lgs. 276/2003 che, nel testo vigente *ratione temporis* a seguito di successive modificazioni, dispone quanto segue.

Per il periodo fino al 9.2.2012:

2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Per il periodo successivo al 10.2.2012:

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Alla data in cui è stata proposta la domanda monitoria:

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva



degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

9. Accor Hospitality Italia S.r.l. ha eccepito la decadenza biennale ex art. 29, II co., D.Lgs. 276/2003 in relazione al contratto di appalto 28.2.2009 relativo all'Hotel Cerretani, nonché a quello in data 30.3.2009 relativo all'Hotel Ibis Prato est.

Ad avviso del giudicante, tale ipotesi di decadenza non è applicabile all'azione dell'Istituto previdenziale per il recupero dei contributi omessi, in quanto:

- già in riferimento all'analogia ipotesi di decadenza prevista dall'art. 4 L. 1369/1960, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che *L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge*



si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale (Cass. 17.1.2007 n. 996; conf. Cass. 20.3.2014 n. 6532);

- a partire dalla vigenza delle modifiche all'art. 29, Il co., D.Lgs. 276/2003 operate con la L. 27.10.2006 n. 296, e fino alle modifiche all'art. 35, comma 28, D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con L. 4.8.2006 n. 248, operate con il D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito con L. 26.4.2012 n. 44, la responsabilità solidale dell'appaltatore per le obbligazioni contributive del subappaltatore trovava titolo in entrambe le norme, ma l'art. 35, comma 28, non prevedeva alcun termine decadenziale per l'azione di recupero dell'ente previdenziale;
- deve pertanto ritenersi, stante la contestuale vigenza (tra il 2006 e il 2012) di entrambe le norme citate, che l'art. 29 D.Lgs. 276/2003 non preveda la decadenza per l'azione di recupero delle omissioni contributive, posto che, in caso contrario, vi sarebbe un insanabile contrasto con l'art. 35, comma 28, D.L. 4.7.2006 n. 223, che tale decadenza sicuramente non prevede.

10. Non è rilevante l'eccezione di nullità dei verbali di accertamento, formulata dalla società opponente sotto il profilo della dedotta violazione della normativa che ne disciplina il contenuto, anche con riferimento alle informazioni concernenti la proponibilità di gravami amministrativi, in quanto il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. ha a oggetto non la legittimità dell'atto di accertamento, bensì la sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva.

11. Accor Hospitality Italia S.r.l. ha eccepito la carenza di prova in ordine all'entità dei contributi rivendicati dall'INPS.

Si ritiene peraltro che l'Istituto previdenziale abbia fornito prova del diritto azionato, in quanto:

- i nominativi dei dipendenti di Blu S.r.l. impiegati negli appalti per cui è causa hanno trovato conferma, se pure limitatamente a parte di essi, nei liberi interrogatori assunti nell'istruttoria del giudizio;
- Accor Hospitality Italia S.r.l. ha solo genericamente contestato che i nominativi elencati nei verbali di accertamento corrispondano a quelli dei lavoratori di Blu S.r.l. impiegati negli appalti in questione, mentre i contratti prevedevano l'obbligo dell'appaltatore (del tutto verosimile, in considerazione della natura del servizio appaltato) di comunicare alla committente il nome di tali lavoratori (art. 11 contratti 28.2.2009 e 30.3.2009; art. 12 contratto 29.3.2011).



12. In ordine all'entità dei contributi oggetto della pretesa dell'INPS, è stata espletata C.T.U. contabile (relazione rag. L. Malavolti depositata in data 11.2.2019).

Sui rilievi sollevati dalle parti, si osserva:

- sono generiche le contestazioni dell'INPS in ordine all'aliquota contributiva applicata per Hotel Cerretani;
- come emerge dai conteggi depositati dall'INPS in data 21.6.2018, ex art. 29, Il co., novellato non sono comprese nella domanda monitoria, svolta in base ai verbali di accertamento, le sanzioni sui contributi relativi al 2012;
- va esclusa dall'imponibile, per il mese di marzo 2011, la retribuzione della dipendente Gavini, risultando dalla relazione peritale che essa era assente senza diritto a retribuzione.

Ne consegue che l'obbligazione contributiva di Blu S.r.l., e pertanto, ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, di Accor Hospitality Italia S.r.l., ammonta: per Hotel Ibis Prato est a € 92.982,50, oltre a € 16.057,65 per sanzioni alla data del verbale di accertamento, per un totale di € 109.040,15; per Hotel Cerretani a € 209.918,97, oltre a € 26.496,43 per sanzioni alla data del verbale di accertamento, per un totale di € 236.415,40.

Il credito totale dell'INPS ammonta pertanto a € (109.040,15 + 236.415,40 =) 345.455,55, al cui pagamento, previa revoca dell'ingiunzione opposta, la società opponente va condannata.

13. Accor Hospitality Italia S.r.l. ha chiesto: a) ex art. 29, Il co., D.Lgs. n. 276/2003, accertarsi la responsabilità solidale di General Service Group S.r.l., Consorzio Outsourcing e Blu S.r.l., nonché il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di tali società, e condannarle in via di regresso al rimborso di quanto eventualmente tenuta a pagare all'I.N.P.S.; b) ai sensi dei contratti di appalto, condannare General Service Group S.r.l. a manlevarla da ogni costo e danno eventualmente derivante dalla controversia.

14. Va ritenuta improcedibile la domanda svolta dalla società ricorrente nei confronti di Fallimento Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l. in liquidazione.

Se, infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, al fine di costituire un titolo utilizzabile dopo il suo ritorno *in bonis* è ammissibile la domanda di accertamento e condanna nei confronti del soggetto fallito, che entro tali limiti conserva la sua legittimazione processuale (Cass. 11038/1991; Cass. 28841/2005; Cass. 17035/2011; Cass. 10640/2012; Cass. 128/2016), tale domanda non può essere proposta nei confronti del fallimento, stante l'applicabilità dell'art. 24 L. fallim.



15. Ai sensi dell'art. 29, II co., D.Lgs. 276/2003, va accertata la responsabilità solidale di Accor Hospitality Italia S.r.l., quale committente, di General Service Group S.r.l., quale appaltatore, e di Blu S.r.l., quale subappaltatore; va altresì accertato che Accor Hospitality Italia S.r.l. ha diritto al beneficio della preventiva escussione rispetto ai coobbligati in solido e al regresso nei loro confronti.

In forza delle clausole pattuite nei contratti di appalto (art. 11 contratto 28.2.2009; art. 11 contratto 30.3.2009; art. 12 contratto 29.3.2011), sussiste l'obbligazione di garanzia di General Service Group S.r.l., da essa peraltro non contestata; General Service Group S.r.l. va pertanto condannata a manlevare Accor Hospitality Italia S.r.l. da quanto quest'ultima sia tenuta a pagare all'INPS in base alla presente sentenza.

16. Considerata la novità della questione concernente l'applicabilità o meno della decadenza ex art. 29, II co., D.Lgs. 276/2003 alle domande aventi a oggetto contributi previdenziali, e l'esistenza di difformi orientamenti di merito sul punto, sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, II co., c.p.c. (Corte cost. 77/2018) che giustificano la compensazione per ½ delle spese processuali tra Accor Hospitality Italia S.r.l. e l'INPS, e Accor Hospitality Italia S.r.l. va condannata al pagamento del residuo ½, che, avuto riguardo ai parametri di cui di cui ai DD.MM. 55/2014 e 37/2018 (scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00), si liquida per tale quota come da dispositivo.

Ex art. 91 c.p.c.: Accor Hospitality Italia S.r.l. va condannata al pagamento delle spese processuali a favore di Fallimento Consorzio Outsourcing Soc. Cons. a r.l. in liquidazione; General Service Group S.r.l. e Blu S.r.l. vanno condannate al pagamento delle spese processuali a favore di Accor Hospitality Italia S.r.l.; in entrambi i casi, liquidate come da dispositivo.

Vanno poste a carico di Accor Hospitality Italia S.r.l., General Service Group S.r.l., Blu S.r.l. le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 431 c.p.c.).

Così deciso in Firenze il 13 marzo 2019.

Il Giudice del lavoro
(*dr. Vincenzo Nuvoli*)

